



Procedura concordataria N. 5/2022

Il Tribunale, in persona dei sigg.ri magistrati:

E. Rizzi	presidente
F. Claris Appiani	giudice
F. Rocca	giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la richiesta di concessione del termine nella misura massima di SESSANTA GIORNI depositata il 24.03.2022, ex art. 161, comma 6, legge fallimentare, da

NON SOLO GALVANICA S.R.L. (C.F. 02522440987) con l'avv. Paolo Macchion;
ricorrente

visto l'art. 161, comma 6, l. fall. secondo cui: *L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi*

dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

CONSIDERATO:

che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata;

che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;

che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall.;

che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 l. fall.;

che la proponente ha domandato assegnarsi il termine massimo previsto dalla legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta motivata dalla complessità del lavoro da svolgere anche in relazione alla particolarità dell'attività esercitata;

che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, l. fall.;

RITENUTO necessario:

- richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali nonché, unitamente alla prima relazione, una specificazione puntuale di tutta l'attività' in continuità di fatto che la debitrice ha dichiarato di voler continuare a espletare;
- provvedere fin da subito alla nomina del commissario;
- individuare obblighi informativi mensili;

Vista la pendenza di una procedura prefallimentare nei confronti del ricorrente (R.G. n. 15/2022);

visto l'art. 161, ultimo comma, L.F.;

OSSERVATO che il termine – che **non** beneficia della sospensione feriale (essendo pendente un ricorso prefallimentare) e che non può essere superiore a 60 gg, prorogabili, per giustificati motivi, di ulteriori 60 gg – DECORRE DAL DEPOSITO DEL RICORSO (v. Cass. n. 29740/2018);

P.T.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di gg 60 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare;

NOMINA pre-commissario giudiziale la dott.ssa ELENA GAZZANIGA

INDIVIDUA fin da ora la somma di € 15.000,00 quale somma per spese di giustizia ed in particolare da accantonare in conto compenso commissariale che verrà successivamente liquidato dall'ufficio e che la società dovrà depositare su conto corrente dedicato entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che la ricorrente con cadenza mensile (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia

di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro — anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo tribunale;

DISPONE che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice delegato il fascicolo del procedimento, unitamente a eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

Si comunichi all'istante e al Pre-commissario nominato.

Pavia, 24.3.2022

Il presidente

E. Rizzi